



Associazione di Bologna

40127 Bologna - Viale A.Moro 22
Tel.051 299111 Fax 051 6310170
Cod.Fisc. 80040250377
Web: www.bo.cna.it - E-mail: info@bo.cna.it

Bologna, 1 febbraio 2016
Prot. n. 46/16 es

Alle imprese

Oggetto: ammortizzatori sociali 2016

Gentili imprenditori,
con l'entrata in vigore del D.lgs. 148/2015 e della legge di stabilità 2016 (l. 208/2015), è stato modificato l'assetto degli ammortizzatori sociali per la generalità delle imprese.

- 1) Le imprese industriali e le imprese, sia artigiane sia industriali, del settore edile e lapideo potranno accedere alla cassa integrazione ordinaria, per periodi di tredici settimane, nel limite delle cinquantadue settimane nel biennio mobile. La cassa integrazione ordinaria è accessibile nel caso di cali temporanei di lavoro o per eventi transitori e oggettivamente non evitabili da parte del datore di lavoro e deve essere certa la ripresa dell'attività produttiva, alla fine del periodo. La cassa integrazione ordinaria deve essere attivata attraverso un incontro sindacale e presentando la domanda, corredata dall'accordo sindacale, all'INPS, entro quindici giorni dall'inizio della sospensione. Il nuovo regime previsto dal D.lgs. 148/2015, in vigore dal 24/9/2015, prevede che l'istruttoria della domanda sarà effettuata dall'INPS sulla base delle istruzioni ministeriali, ancora in corso di definizione.
- 2) Per le imprese industriali, anche del settore edile, che occupano mediamente più di quindici dipendenti, e le imprese commerciali e delle agenzie di viaggio che occupano mediamente più di cinquanta dipendenti, è prevista la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria. Tale ammortizzatore può essere concesso per riorganizzazione aziendale (per massimo ventiquattro mesi in un quinquennio mobile), crisi di mercato (per massimo 12 mesi) e contratto di solidarietà (durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile, oppure 36 mesi). Anche in questo caso è necessario attivare una procedura sindacale e la domanda deve essere presentata entro sette giorni dalla conclusione della procedura, oppure dalla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale.
- 3) Le imprese escluse dalla legislazione sulla cassa integrazione e che occupano più di cinque dipendenti, a partire dall'anno 2016 dovranno aderire a un fondo di solidarietà. Tali fondi prevedono l'erogazione di prestazioni simili a quelle della CIG e sono così ripartiti:
 - a. Con riferimento alle imprese appartenenti a settori le cui organizzazioni sindacali e datoriali hanno dato vita a una fondo di solidarietà bilaterale, con più di cinque dipendenti, tali imprese dovranno aderire al fondo di solidarietà bilaterale, gestito dall'INPS, versando la specifica contribuzione. Lo stesso fondo erogherà una prestazione di sostegno al reddito nelle ipotesi di

riduzione dell'attività lavorativa, riconducibili alle motivazioni per l'accesso alla Cig.

- b. Per le imprese artigiane e della somministrazione operano i fondi di solidarietà alternativi, prevedendo una contribuzione specifica. Nel caso dell'artigianato, il Fondo di Solidarietà Bilaterale (FSBA) erogherà, dal 1° luglio 2016, le prestazioni di sostegno al reddito, per i casi di cali temporanei di attività. La contribuzione a questo fondo sarà ripartita fra datore di lavoro e lavoratori: i primi verseranno lo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale, comprensiva della quota già raccolta da Ebna (i 125 € all'anno), a partire da gennaio 2016, mentre i lavoratori contribuiranno al fondo con un ulteriore 0,15%, con trattenuta in busta paga, da luglio 2016.
- c. Nel caso le organizzazioni sindacali e datoriali di settore non abbiano istituito il fondo di solidarietà, anche di tipo alternativo, le imprese con più di cinque dipendenti dovranno aderire al Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'Inps. Tale fondo erogherà prestazioni di sostegno al reddito a partire dal 1° luglio 2016. La contribuzione è diversificata per dimensione dell'azienda: per le aziende con più di quindici dipendenti, l'aliquota è dello 0,65%; per le aziende con più di cinque dipendenti e fino a quindici, l'aliquota è dello 0,45%.

Per l'anno 2016, in attesa dell'entrata a regime dei nuovi ammortizzatori sociali, sarà ancora disponibile la cassa integrazione in deroga, nel limite di tre mesi di utilizzo in un anno.

Le imprese aderenti ai fondi di solidarietà bilaterali sopra descritti, in attesa della loro attivazione, prevista per il 1° luglio 2016, nel primo semestre potranno utilizzare la cassa integrazione in deroga.

Non appena saranno disponibili, invieremo ulteriori note informative sulle caratteristiche degli strumenti sopra descritti.

Cordiali saluti.

Area Economico Sindacale
Politiche del Lavoro e della Formazione
Juri Giordani